

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 10 ottobre 1972 DI CONVOCAZIONE

N. 2992 prot.
 N. 4 dell'O.d.G.
 N. 41 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge Regionale "Integrazioni alla legge regionale n. 4: Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".

L'anno millenovecentosettantadue..... il giorno dieci..... del mese di ottobre.....
 alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino Finocchiaro.....
 vice presidenti i sigg.
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - sig. Antonio Ventura.....
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig.

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		"
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele		sì	30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rog. Emilio <i>La prof. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giosi sig. Michele <i>Fantasia prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		"
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Integrazioni alla legge regionale n. 4: Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia"

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

(Rimborso spese di trasporto)

Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nella seguente misura netta:

£. 20.000 fino a 20 km;

£. 40.000 fino a 40 km;

£. 60.000 fino a 60 km;

£. 90.000 fino a 90 km;

£. 110.000 fino a 120 km;

£. 130.000 fino a 140 km;

£. 160.000 fino a 140 km.

I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Fantasia ed altri: sostituire "£. 160.000 fino a 140 km" con "£. 160.000 fino a 170 km".

Approvato con votazione palese; voti favorevoli 20, contrari 19, un astenuto.

(Assenti i seguenti consiglieri: Borgia, Ciuffreda, Fiore, Grosso, Scamarcio, Rizzo).

Il Presidente informa che è stato presentato a firma Fantasia ed altri un altro emendamento: aggiungere al primo comma "£. 190.000 oltre i 170 km".

Messo ai voti, è approvato con votazione palese; voti favorevoli 20, contrari

19, un astenuto.

Il Presidente informa che è stato presentato dal gruppo P.C.I. un emendamento aggiuntivo al 1° comma: "da tali somme viene detratto 1/15 per ogni assenza del Consigliere dai lavori del Consiglio e delle Commissioni".

Respinto con votazione palese; voti favorevoli 19; contrari 20; un astenuto.

Posto, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese; voti favorevoli 20; contrari 19; un astenuto.

Art. 2

(Diaria)

Ai Consiglieri Regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di £. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese.

L'Ufficio di Presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai Consiglieri Regionali assenti senza giustificato motivo.

Il Presidente avverte che è stato presentato dal gruppo P.C.I. un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Posto ai voti, è respinto con 20 voti favorevoli, 20 contrari, un astenuto. (E' rientrato nel frattempo il consigliere Fiore).

E' stato presentato un altro emendamento: dopo il 1° comma aggiungere "Da tale somma è detratto 1/15 per ogni assenza del Consigliere dai lavori del Consiglio o delle Commissioni".

Respinto con votazione palese; voti favorevoli 20; contrari 20; un astenuto.

Il Presidente informa che è stato presentato un emendamento del gruppo M.S.I. al secondo comma: "L'Ufficio di Presidenza per ogni assenza del Consigliere dalla seduta di Consiglio o di Commissione detrae la somma di £. 15.000".

Respinto con votazione palese; voti favorevoli 20; contrari 21; un astenuto. (E' rientrato il consigliere Rizzo).

Pone, quindi, in votazione l'intero articolo nella stesura originaria, essendo stati respinti gli emendamenti presentati.

Approvato con votazione palese; voti favorevoli 21; contrari 20; un astenuto.

Art. 3

(Decorrenza)

Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Approvato con votazione palese; voti favorevoli 21; voti contrari 20; 1 astenuto.

Art. 4

(Norma finanziaria)

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico ai seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1972:

- a) al cap. 1 salvo il disposto di cui alla seguente lettera b);
- b) al cap. 7 per i rimborsi e le diarie relative agli incarichi di Giunta.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Sono stati presentati due emendamenti al primo comma: sopprimere "ai seguenti capitoli" con "al capitolo 1" e sopprimere le lettere a) e b).

Approvati con votazione palese; voti favorevoli 21; contrari 20; un astenuto.

Messo ai voti l'articolo così emendato, è approvato con votazione palese; voti favorevoli 21; contrari 20; astenuti 1.

Art. 5

(Norma finale)

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese; voti favorevoli 21; voti contrari 20; un astenuto.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti favorevoli 21, contrari 19, due astenuti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge "Integrazioni alla legge regionale n. 4: Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia", nel testo che segue, composto di n. 5 articoli:

Art. 1

(Rimborso spese di trasporto)

Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nella seguente misura netta:

£. 20.000 fino a 20 km;

£. 40.000 fino a 40 km;

£. 50.000 fino a 60 km;

£. 90.000 fino a 90 km;

£. 110.000 fino a 120 km;

£. 130.000 fino a 140 km;

£. 160.000 fino a 170 km;

£. 190.000 oltre i 170 km.

I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto.

Art. 2

(Diaria)

Ai Consiglieri Regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di £. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese.

L'Ufficio di Presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai Consiglieri Regionali assenti senza giustificato motivo.

Art. 3

(Decorrenza)

Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 4

(Norma finanziaria)

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'anno 1972.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 5

(Norma finale)

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Antonio Ventura
Giuseppe Laera



[Handwritten signature of Finocchiaro]